



COMUNE DI BORGIALLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 5 del 04/02/2022

**BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
CARGNELLO Francesca	Sindaco	Sì
DE SIMONE Grazia	Consigliere	Sì
DIGHERA Lorenzo	Consigliere	Sì
FEGATELLI Andrea	Consigliere	No (Giust.)
GIGLIO Daniela	Consigliere	Sì
MORGANDO Andrea	Consigliere	No (Giust.)
PEILA Federica	Consigliere	Sì
ROLETTO Mirko	Vice Sindaco	Sì
TALENTINO Fulvio	Consigliere	Sì
VIGNANI Maria Grazia	Consigliere	Sì
VIRONDA GAMBIN Massimo	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		9
Totale Assenti:		2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale CORSINI Alberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CARGNELLO Francesca, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Signor Sindaco Presidente;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta; Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

1. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita: 11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge Delibera di Consiglio N. 60 Pagina 4 statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio alla luce delle minori entrate realizzate in questi ultimi anni, rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza ritenuti indispensabili per questa amministrazione;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/1999 con la quale è stata stabilita in 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12/12/2018 con la quale sono state variate le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

- redditi da 0 a €15.000,00	aliquota 0,2%
- redditi da € 15.001,00 a €28.000,00	aliquota 0,3%
- redditi da € 28.001,00 a €55.000,00	aliquota 0,5%
- redditi da € 55.001,00 a €75.000,00	aliquota 0,7%
- oltre €75.000,00	aliquota 0,8%

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, al fine prioritario di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti previste in bilancio nonché l'attuazione dei programmi e progetti di sviluppo:

- confermare l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvando nel contempo il relativo regolamento che modifica gli scaglioni irpef come da variazione di legge, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

- stabilire le aliquote come segue:

redditi da € 0 a € 15.000,00	aliquota 0,2%
redditi da € 15.001,00 a € 28.000,00	aliquota 0,3%
redditi da € 28.001,00 a € 50.000,00	aliquota 0,5%
redditi superiori a € 50.000,00	aliquota 0,8%

Quantificato presuntivamente in € 15.500,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011, nonché sulla scorta degli incassi dell'ultimo quinquennio;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la proroga del Bilanci di previsione 2022 al 31/03/2022;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge

PRESENTI 9

ASTENUTI 0

VOTANTI 9

FAVOREVOLI 9

CONTRARI 0

DELIBERA

1. di confermare l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire, per l'anno 2022, le aliquote addizionale Irpef come di seguito:

- redditi da € 0 a € 15.000,00	aliquota 0,2%
- redditi da € 15.001,00 a € 28.000,00	aliquota 0,3%
- redditi da € 28.001,00 a € 50.000,00	aliquota 0,5%
- redditi superiori a € 50.000,00	aliquota 0,8%

4. di quantificare presuntivamente in € 15.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

5. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;



COMUNE DI BORGIALLO

Città Metropolitana di Torino

Verbale n° 3/2022

OGGETTO: bilancio di previsione 2022-2024 - approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – determinazione delle aliquote – Parere.

Il sottoscritto dott. Bernardo FANTINO, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 20.03.2021, immediatamente eseguibile, per il periodo 21.03.2021-20.03.2024, ha proceduto alla verifica di cui all'oggetto sulla base della documentazione ricevuta via mail in data 03-02.2022.

Visto l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

Che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Viste le norme di tempo in tempo vigenti in materia richiamate nell'allegato testo proposto al Consiglio Comunale:

Che il testo del provvedimento proposto recita inoltre quanto segue.

“Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/1999 con la quale è stata stabilita in 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12/12/2018 con la quale sono state variate le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

- redditi da 0 a €15.000,00	aliquota 0,2%
- redditi da € 15.001,00 a €28.000,00	aliquota 0,3%
- redditi da € 28.001,00 a €55.000,00	aliquota 0,5%
- redditi da € 55.001,00 a €75.000,00	aliquota 0,7%
- oltre €75.000,00	aliquota 0,8%

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, al fine prioritario di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti previste in bilancio nonché l'attuazione dei programmi e progetti di sviluppo:

- confermare l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvando nel contempo il relativo regolamento che modifica gli scaglioni irpef come da variazione di legge, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

- stabilire le aliquote come segue:

redditi da € 0 a € 15.000,00	aliquota 0,2%
redditi da € 15.001,00 a € 28.000,00	aliquota 0,3%
redditi da € 28.001,00 a € 50.000,00	aliquota 0,5%
redditi superiori a € 50.000,00	aliquota 0,8%

Quantificato presuntivamente in € 15.500,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011, nonché sulla scorta degli incassi dell'ultimo quinquennio;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la proroga dei Bilanci di previsione 2022 al 31/03/2022;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

DELIBERA

1. di confermare l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire, per l'anno 2022, le aliquote addizionale Irpef come di seguito:

- redditi da € 0 a € 15.000,00 aliquota 0,2%

- redditi da € 15.001,00 a € 28.000,00 aliquota 0,3%

- redditi da € 28.001,00 a € 50.000,00 aliquota 0,5%

- redditi superiori a € 50.000,00 aliquota 0,8%

4. di quantificare presuntivamente in € 15.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

5. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni."''

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, b) 7), del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.;

Sulla base delle norme sopra richiamate e delle motivazioni economico finanziarie di bilancio del Comune,

esprime

il proprio parere favorevole all'approvazione dell'allegato Regolamento comunale per la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con le aliquote e con le modalità sopra proposte con decorrenza dall'esercizio 2022.

Data, 04.02.2022

IL REVISORE UNICO
Dott. Bernardo FANTINO
F.to Digitalmente



COMUNE DI BORGIALLO

Città Metropolitana di Torino

Regolamento per l'applicazione dell'addizione comunale all'irpef (ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 5 del 4/02/2022

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 - BASE IMPONIBILE

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

ART. 6 - ESENZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI

ART. 7 - VERSAMENTO

ART. 8 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di BORGIALLO, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di BORGIALLO.

Art. 4 - Base imponibile

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 - Determinazione dell'aliquota

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale sono fissate come segue:

redditi da € 0 a € 15.000,00 aliquota 0,2%

redditi da € 15.001,00 a € 28.000,00 aliquota 0,3%

redditi da € 28.001,00 a € 50.000,00 aliquota 0,5%

redditi superiori a € 50.000,00 aliquota 0,8%

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune ma in assenza di provvedimento sono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3.

3. La deliberazione delle aliquote è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Art. 6 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. Non sono stabilite esenzioni all'addizionale comunale all'IRPEF.

Art. 7 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.